



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Stefano PETITTI	Presidente
Ettore CIRILLO	Componente
Alberto GIUSTI	Componente
Anna CRISCUOLO	Componente
Milena FALASCHI	Componente - Relatrice

DECISIONE

Premesso che:


1. L'Ufficio Centrale Circoscrizionale della Liguria, in data 29 gennaio 2018, decideva di non ammettere la lista "BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTA'" alle elezioni della Camera dei Deputati del 4 marzo 2018.
2. L'Ufficio rilevava quanto alla candidata Norma Ferrari, che vi era difformità della data di nascita fra quella risultante dalla dichiarazione della stessa e dalla relativa autentica di firma rispetto

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

a quella indicata nel certificato elettorale e nella dichiarazione di insussistenza di condizioni di incandidabilità; quanto alla lista, che essa non rientrava nell'elenco inviato dal Ministero dell'interno ai fini dell'esonero delle sottoscrizioni ai sensi dell'art. 18 bis comma 2 D.P.R. 30.03.1957 n. 361 e succ. mod. e dell'art. 9 comma 2 D.L.gvo n. 533 del 1993, come modificato dalla legge n. 165 del 2017, né come partito politico o gruppo politico costituito in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della XVII Legislatura, né come gruppo politico rappresentativo di minoranza linguistica che avrebbe conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei Deputati o per il Senato della Repubblica. Secondo quanto previsto dall'art. 18-bis, comma 2, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'art. 2 della legge 6 maggio 2015, n. 52, secondo cui «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi....Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica», dunque, la lista avrebbe dovuto essere o costituita in un gruppo parlamentare ovvero essere avere un proprio rappresentante eletto.

Rilevava, infine, che i partiti o gruppi politici rappresentativi delle minoranze linguistiche non potevano riguardare il singolo eletto.

3. Il verbale di ricusazione veniva notificato il 29 gennaio 2018.

Handwritten signature and initials in the right margin. The signature appears to be 'M. A.' with a large 'M' and 'A.' below it. There are also some smaller initials or marks above and below the main signature.

4. Con ricorso del 31 gennaio 2018, h. 11,35, inviato a mezzo PEC, pervenuto a questo Ufficio il 2 febbraio 2018, h. 20,20, Federico Mallucci de Mulucci, quale delegato della suddetta lista per la circoscrizione elettorale Liguria, impugnava il verbale di ricusazione.

5. Dopo aver richiamato la disciplina di cui al citato art. 18-*bis*, comma 2, del citato d.P.R., il ricorrente espone quanto segue.

5.1. Invero pur non avendo preso parte al precedente procedimento elettorale "con proprio contrassegno", aveva tuttavia partecipato alla coalizione "Vallée d'Aoste", composta da tre distinti partiti (Stella Alpina, Fédération Autonomiste e Union Valdôtaine Progressiste), che aveva portato all'elezione di un candidato per la Camera e di uno per il Senato.

Aggiungeva che la dizione del DPR n. 361 del 1957 non prevedeva ulteriori limitazioni, per cui in linea teorica tutti i tre soggetti predetti avrebbero potuto autonomamente avanzare la richiesta di esenzione per le liste di candidati presentate in nome e per conto. Con la conseguenza che nessun valore poteva essere riconosciuto alla circostanza che l'elenco trasmesso dal Ministero (il quale si limitava ad elencare i soggetti costituiti in Gruppo parlamentare alla data del 15.04.2017 e nell'attualità) non riportava la propria lista, ma il solo riferimento all'alleanza composita "Vallée d'Aoste", trattandosi di un refuso. Del resto il testo della legge nulla prevedeva per i contrassegni compositi e in difetto di esplicita previsione, tutti i gruppi ricompresi nel simbolo composito avevano legittimazione a presentarsi, senza ulteriori adempimenti.

5.2. Esponeva, infine, quanto alla esclusione della candidata Norma Ferrari, di rimandare alla dichiarazione allegata del pubblico ufficiale autenticatore, dovendosi evidentemente trattare di mero errore materiale, sanabile anche in ragione degli ulteriori certificati prodotti.

6. L'Ufficio Centrale Circoscrizionale Liguria, in data 31 gennaio 2018, confermava quanto deciso con riguardo alla rikusazione della lista e della candidata.

7. Il motivo di ricorso relativo alla rikusazione della lista non è fondato.

L'art. 18-*bis*, comma 2, primo periodo, del citato d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2 della legge 6 maggio 2015, n. 52 è chiaro nel prevedere che siano esentati dall'obbligo della sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle liste di candidati i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi ovvero partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica, e dunque, dà un'indicazione precisa circa il fatto che la lista debba essere o costituita in un partito o in un gruppo parlamentare, e ciò pacificamente nella specie non ricorre, per stessa ammissione del ricorrente che seppure riferisce di un mero refuso (*rectius*: errore) da parte del Ministero, ma come tale non lo documenta; nonchè

A vertical line with a checkmark-like symbol at the top and a signature at the bottom, extending from the right margin of the text.

avere in Parlamento un proprio rappresentante eletto con il proprio simbolo, circostanza anche questa non sussistente, trattandosi all'evidenza nel 2013 di elezione conseguente ad alleanza composita.

Tale interpretazione risulta coerente con l'art. 18-bis, comma 2, del medesimo D.P.R., a tenore del quale, primo periodo, «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi», ultimo periodo, «Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica»

8. In ragione del rigetto del suddetto motivo di ricorso, sono assorbite le ulteriori censure relative alla esclusione dalla lista della candidata Norma Ferrari.



9. Il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2018

I Componenti



Alberto G. Int'nt'

Il Presidente



Depositato in Segreteria
oggi, 03 FEB 2018 ore 19,20
L. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Silvia DE TO
5/10